



Numero e data di repertorio, protocollo, UOR e classificazione attribuiti dal sistema di gestione informatica dei documenti

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE PER LA

CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA (ENERGY MANAGER) PRESSO

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA - CIG BAAF89F3E3

stipulato mediante scrittura privata a firme non autenticate e redatto in modalità elettronica

TRA

l'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" Chieti-Pescara, con sede in Chieti via dei Vestini n.3, Partita IVA 01335970693 e Cod.Fisc.93002750698, in persona del Direttore Generale Dott. Paolo Esposito, nato a [REDACTED] il [REDACTED] indicata di seguito <Amministrazione>, autorizzato al presente atto ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 29 dello Statuto dell'Università, e in forza del D.R. di nomina Rep. n. 233/2024 prot. n. 9717 del 07.02.2024

E

l'Ing. Enrico D'Aurelio, nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] via [REDACTED] iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Pescara al [REDACTED] tel. [REDACTED] Cod. Fisc. [REDACTED] Part. IVA 02022170688, e-mail [REDACTED] PEC enrico.daurelio@ingpec.eu, di seguito indicato <Professionista>

PREMESSO che

con Decreto Direttoriale Rep. 97/2026 del 03.03.2026 è stato affidato l'Incarico di Responsabile della conservazione e l'uso razionale dell'energia ("Energy Manager") presso l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara all'Ing. Enrico D'Aurelio con sede a [REDACTED] Cod. Fisc. [REDACTED] Part. IVA 02022170688 per un importo contrattuale pari ad € 63.839,70 oltre oneri previdenziali 4% e IVA;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE



Art. 1 - OGGETTO DEI SERVIZI DA SVOLGERE

Il presente contratto regola le attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 10/1991, di "Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (Energy Manager) presso l'Università degli Studi G. d'Annunzio di Chieti-Pescara", per la durata di trentasei mesi.

CIG: BAAF89F3E3

L'affidamento del servizio richiesto comprende le prestazioni per le attività di cui all'art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n. 10.

Nello svolgimento dell'incarico, l'Energy Manager dovrà assolvere alle seguenti funzioni:

- individuazione delle azioni, degli interventi, delle procedure e di quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia;
- predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali;
- predisposizione dei dati energetici eventualmente richiesti dal Ministero competente all'Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara qualora essa benefici dei contributi previsti dalla legge 10/1991.

All'Energy Manager sono attribuiti i seguenti compiti:

- il monitoraggio dei consumi energetici attraverso opportuni indicatori di prestazione;
- l'individuazione di interventi mirati alla riduzione o eliminazione degli sprechi esistenti;
- l'individuazione di interventi per la riqualificazione energetica di edifici e impianti tecnologici;
- la riduzione dei costi energetici e delle emissioni di CO₂ e di altri inquinanti,



l'aumento del valore degli immobili, il miglioramento del comfort e dei servizi, con benefici multipli per l'ente e il territorio;

- il supporto nell'accesso a schemi di incentivazione, quali il conto termico o i certificati bianchi, e a bandi fondi mirati alla promozione dell'uso razionale dell'energia;
- un supporto per la definizione di gare con contratti a prestazioni energetiche garantite (EPC) per la riqualificazione energetica degli edifici e degli impianti senza gravare sul bilancio economico dell'ente;
- il rispetto delle normative energetiche;
- un supporto nella definizione di politiche territoriali;
- la validazione delle relazioni tecniche di progetto relative agli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, predisposte per nuovi edifici, ristrutturazioni importanti e interventi di riqualificazione energetica.

L'incarico si svolgerà principalmente attraverso la predisposizione di documenti e relazioni che dovranno essere comprensive anche del bilancio energetico dell'Ateneo in funzione altresì dei parametri economici e degli usi energetici finali.

Oltre le funzioni attribuite dalla legge, l'Energy Manager è una figura strategica per l'Ateneo in quanto supporta l'organizzazione nelle azioni di razionalizzazione volte a ridurre i costi attraverso una riduzione dei consumi energetici.

Art. 2 - TERMINE PER L'ESECUZIONE DELL'INCARICO

La prestazione avrà durata di 36 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione.

L'attività sarà svolta presso l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, con presenza presso l'Ateneo di 2 gg./settimana.

La durata del contratto in corso di esecuzione inoltre potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per



l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120 comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Art. 3 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel presente contratto:

- dalle disposizioni del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici";
- dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- dalle norme del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

L'incarico dovrà essere espletato in osservanza della normativa vigente, ed in particolare:

- Legge 9 gennaio 1991 n.10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- Il D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e s.m.i.,
- Il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" e s.m.i.;
- Il Decreto interministeriale 11 gennaio 2017 "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle



imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e

per l'approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la

valutazione dei progetti di efficienza energetica";

- La Circolare del Ministero dello sviluppo economico 18 dicembre 2014;

- La norma UNI CEI 11339 e lo schema di certificazione per gli Esperti in gestione

dell'energia (EGE) approvato con decreto interdirettoriale del 12 maggio 2015,

e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione.

Le prestazioni previste nell'incarico saranno coordinate dal RUP Ing. Emilia Simone.

Le tempistiche di esecuzione delle singole attività saranno disposte dal RUP e

dall'Amministrazione.

Tutte le attività dovranno esperirsi, da parte del Professionista incaricato, con utilizzo di

mezzi e/o materiali e/o attrezzature proprie anche presso gli uffici dell'Ateneo;

l'Amministrazione fornirà al Professionista la massima collaborazione per

l'espletamento delle funzioni affidategli.

L'Amministrazione si impegna a fornire al professionista, all'inizio dell'incarico, tutto

quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità degli atti e dei dati, con particolare

riguardo ai dati di consumo e di costo energetico delle utenze relative sia agli edifici che

agli impianti, agli elaborati grafici, ai rilievi di qualunque genere in suo possesso.

Il Professionista si impegna a partecipare, a propria cura e spese, agli incontri che

saranno organizzati dall'Università su convocazione del Responsabile del Procedimento,

nei luoghi e nei giorni da questo indicati e comunque almeno due giorni a settimana; il

dettaglio delle giornate verrà definito all'inizio del servizio.

In relazione alla proprietà intellettuale di quanto prodotto dal professionista,

l'Amministrazione diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è

autorizzata all'utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati e dei risultati dell'incarico.



Le Parti, con accettazione espressa da parte del Professionista incaricato, convengono che:

a) tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria, e con ciò il Professionista incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto;

b) sono disapplicate le disposizioni di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143 e le analoghe disposizioni previste dalle leggi di tariffa relative a tutte le altre professioni regolamentate, nonché dal decreto del Ministero della Giustizia 17.06.2016 e ss.mm.ii., salvo quelle espressamente e inequivocabilmente richiamate all'interno del presente disciplinare.

Il Professionista si impegna al rispetto integrale del disciplinare di che trattasi ed a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione.

Art. 4 – RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA

Il Professionista assume la piena responsabilità per la buona e puntuale esecuzione dell'incarico ai patti contrattuali ed alle disposizioni impartite dall'amministrazione.

Il professionista risponde altresì dei danni arrecati a terzi per imperizia, imprudenza o negligenza sua o di altro personale incaricato dell'espletamento del presente incarico.

Il Professionista è dotato di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza.

Il Professionista solleva comunque l'Amministrazione da responsabilità e conseguenze relative ad incidenti ed infortuni che, in dipendenza dall'espletamento dell'incarico, potessero accadere a sé o ai suoi collaboratori, rispetto ai quali l'Amministrazione viene dichiarata completamente estranea.



Art. 5 - IMPORTO DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per il completo espletamento dell'incarico conferito con il presente disciplinare al Professionista verrà corrisposta la somma complessiva di € 63.839,70= (euro sessantatremilaottocentotrentanove/70), al netto degli oneri previdenziali e IVA di legge.

Tutte le spese necessarie per l'assolvimento dell'incarico, ivi comprese tutte le spese relative alla produzione di tutta la documentazione, sono a completo carico del Professionista incaricato e ricomprese nel compenso complessivo sopra determinato.

Il compenso sarà corrisposto in rate trimestrali, previa attestazione di regolare esecuzione della prestazione da parte del RUP.

L'Amministrazione rimane indenne dal rimborso di tutte le spese (ivi comprese quelle di viaggio, vitto ed alloggio) afferenti il presente contratto, che rimangono a totale carico del Professionista, intendendo omnicomprensivo il compenso.

L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Professionista incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il Professionista incaricato intenda o debba avvalersi.

Il Professionista è tenuto a fatturare in modalità elettronica ai sensi del D.M. 55/2013 e dell'art. 25 del D.L.66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014. La fattura elettronica dovrà essere intestata a: Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara Via dei Vestini 31, C. F. 93002750698 - P. IVA 01335970693; la fattura dovrà riportare obbligatoriamente il codice CIG della procedura e il Codice Univoco dell'Ufficio 2C44SE.

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, tutti i pagamenti avverranno entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura.

Art. 6 - REVISIONE PREZZI



Si applica l'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

Art. 7 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini del pagamento, il Professionista indica un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Professionista assume altresì tutti gli obblighi previsti nel predetto art. 3. Nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane spa, la presente commessa d'ordine si intenderà risolta in forza del comma 8, art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136.

Il conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche è presso

- Istituto Bancario [REDACTED]
- Codice IBAN: [REDACTED]
- Persona delegata ad operare sul conto: Ing. Enrico D'AURELIO.

Ai sensi dell'art. 3, c. 5, della L. 136/10 e ss.mm.ii., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione il codice identificativo di gara (CIG) comunicati al Professionista dall'amministrazione.

Il Professionista si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati dichiarati in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del contratto.

Art. 8 - PRESTAZIONI RICHIESTE E MODALITÀ DI ESECUZIONE

Sono a carico del Professionista, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti



all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

Il professionista si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, anche successivamente introdotte, resteranno a esclusivo carico del professionista, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il professionista non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

Il Professionista deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti - ove presenti - derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Professionista si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti - ove presenti - occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, al settore e nelle località di svolgimento delle attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.



Il Professionista si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

Il Professionista si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto. Il Professionista si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Professionista è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

Tutta la documentazione creata o predisposta dal Professionista nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.

In caso di inadempimento da parte del Professionista a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 19 del presente Contratto.

Art. 9 - RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e di prescrizioni impartite dall'Amministrazione.



In caso di inosservanza anche parziale da parte del Professionista delle leggi e disposizioni in materia di appalti o da altri documenti contrattuali, l'Amministrazione provvederà a contestare la mancata esecuzione per iscritto, assegnando al Professionista un termine perentorio, comunque non inferiore a 15 giorni, entro il quale l'inadempimento dovrà essere sanato.

Tutte le spese derivanti all'Amministrazione dai suddetti inadempimenti, compresi gli eventuali maggiori costi, saranno addebitate al Professionista.

Il Professionista sarà l'unico responsabile per tutte le incombenze del contratto con assoluto sollievo dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità a riguardo, obbligandosi a manlevare e mantenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

Art. 10 - ACQUISIZIONE E DISPONIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

Tutta la documentazione prodotta nel corso dello svolgimento delle attività resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurla, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle modificazioni e aggiunte che, a suo giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dal Professionista possa sollevare eccezioni di sorta.

Art. 11 - DANNI ED ESECUZIONE IN DANNO

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per sottrazioni e danni apportati ai beni utilizzati nello svolgimento dei servizi.

Il Professionista è responsabile per ogni danno che possa essere stato arrecato all'Amministrazione o a terzi, compresi i dipendenti dell'Amministrazione stesso, dal proprio personale.



Per i danni arrecati dal Professionista, l'Amministrazione avrà diritto di trattenere quanto dovuto a titolo risarcitorio sul residuo dell'avere da parte del Professionista e sul deposito cauzionale definitivo, fatta salva ogni ulteriore azione per il completo risarcimento laddove le suddette trattenute non risultassero sufficienti.

Qualora il Professionista non dia corso all'esecuzione delle prestazioni ordinate dall'Amministrazione, anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza, l'Amministrazione ha il diritto, ove non risolva il contratto, di procedere direttamente all'esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi.

I maggiori oneri che l'Amministrazione dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del contratto saranno a totale carico del Professionista.

Art. 12 - RILIEVI E CONTESTAZIONI TECNICHE

Il Professionista comunica al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione; il RUP convoca il Professionista entro 15 giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata al Professionista, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nei documenti idonei (es. verbali, ordini di servizio, ecc.).

Se le contestazioni riguardano fatti, il RUP redige in contraddittorio con il Professionista un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata al Professionista per le sue osservazioni, da presentarsi al RUP nel termine di 8 giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

Il Professionista, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale,



che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni.

Gli Ordini di servizio, in ottemperanza al contratto di appalto, sono firmati dal

Professionista, con o senza riserve, nel giorno in cui gli vengono presentati.

Nel caso in cui il Professionista non firmi gli Ordini di servizio per accettazione, è

invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni e, qualora persista

nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione in un apposito processo

verbale predisposto dal RUP.

Se il Professionista ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione

non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di

decadenza, nel termine di 15 giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nell'Ordine di

Servizio le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di

compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il RUP, nei successivi 15 giorni, espone le proprie motivate deduzioni.

Nel caso in cui il Professionista non abbia firmato l'Ordine di servizio nel termine di

sopra precisato, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel

modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente

accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le

riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Art. 13 - RISERVE

Il Professionista è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del RUP, senza poter

sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle attività, quale che sia la contestazione

o la riserva che egli iscriva negli atti.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a

riceverle, successivamente all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato

il pregiudizio del Professionista. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve



sono iscritte a mezzo comunicazione PEC inviata al RUP, immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico e devono indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, gli elementi definiti dall'art. 7 dell'All. II.14 del D. Lgs. 36/2023.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 14 - RUP E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

L'esecuzione è diretta dal RUP, che svolge anche le attività di Direttore dell'esecuzione.

Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto. Inoltre, ne assicura la regolare esecuzione da parte del Professionista, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

A tale fine, il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla legge, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Si richiama quanto previsto dall'All. II.14 art. 31 del D. Lgs. n. 36/23.

Art. 15 - VERBALE DI AVVIO DELL'ESECUZIONE E DI AVVENUTA ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione sottoscritto dal Professionista.

Al termine dell'esecuzione delle prestazioni il Direttore dell'esecuzione del contratto, effettuata la verifica di conformità, redige il verbale di ultimazione delle prestazioni sottoscritto anche dal Professionista. Il Direttore dell'esecuzione del contratto rilascia il



certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Il Direttore dell'esecuzione altresì, effettuata la verifica sulla regolarità dell'esecuzione delle prestazioni concluse, redigerà il verbale di conformità e il relativo certificato.

Si richiama quanto previsto dall'All. II.14 Capo II del D.Lgs. n. 36/23.

**Art. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO – MODIFICAZIONI DI
IMPRESA**

Ai sensi dell'art. 119 comma 1, del D. Lgs. 36/2023 è vietata la cessione sotto qualsiasi forma di tutto o parte del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese ex art. 120 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 36/2023.

È vietata al Professionista qualunque cessione di credito e qualsiasi procura che non siano riconosciute dalla Committente. Le eventuali cessioni di credito a banche o istituti dovranno avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 dell'All. II.14 del D. Lgs. 36/2023 e pertanto dovranno essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio. La bozza dell'atto dovrà essere preventivamente approvata dalla Committente. Le cessioni del credito saranno accettate solo per singole fatture o per più fatture già emesse a fronte di certificati di pagamento del RUP. Non sono possibili cessioni dell'intero credito.

Nel caso di anticipazioni/sconti bancari delle fatture emesse dovrà essere specificato nella comunicazione che si tratta di una canalizzazione/mandato all'incasso e non di cessione del credito. Per tale forma non è richiesto atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Ai sensi dell'art. 120 comma 12 del D. Lgs. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991.

Il Professionista, in caso di cessione di crediti, si impegna a comunicare il CIG della



presente procedura al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto a utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti del Professionista, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati del Professionista medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte del Professionista agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Il Professionista è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi.

Il Professionista si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi degli artt. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023 degli Appalti.

Art. 17 - FALLIMENTO DEL PROFESSIONISTA

Il fallimento del Professionista comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto.

Art. 18 - PENALI

Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023 è prevista una penale per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Professionista commisurata ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque non oltre, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Art. 19 - RISOLUZIONE, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto e al recesso nelle ipotesi e con le modalità espressamente previste dagli art. 122 e 123 del D. Lgs.



36/2023.

Precisamente, la risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte del Professionista, della comunicazione di risoluzione, inviata tramite PEC dall'indirizzo PEC ateneo@pec.unich.it, in conformità agli artt. 1453, 1454 e 1456 c.c.

In caso di risoluzione l'Amministrazione provvederà senza bisogno di messa in mora e con provvedimento amministrativo all'incameramento del deposito cauzionale, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Saranno inoltre a carico dell'inadempiente tutte le spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.

L'Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal Contratto, nei termini di quanto previsto al sopracitato art. 123.

Art. 20 - DEPOSITO CAUZIONALE

Ai sensi degli artt. 53 e 117 del D. Lgs. 36/2023, è costituita garanzia definitiva per importo pari al 10% dell'importo contrattuale.

Art. 21 - ACCORDO BONARIO

Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, che qui si richiamano.

Art. 22 - SPESE DERIVANTI DAL CONTRATTO

Sono a carico dell'Amministrazione il contributo integrativo di cui all'art. 10 della legge 3 gennaio 1981 n. 6 e l'imposta sul valore aggiunto.

Sono a totale carico del Professionista le spese di bollo, i diritti e le spese dell'eventuale registrazione del contratto, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Amministrazione.

Sono a totale carico del Professionista le spese relative all'eventuale registrazione



fiscale, il quale espressamente rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa. In caso di registrazione fiscale, le parti chiederanno l'applicazione dell'imposta fissa, ai termini del D.P.R. 26/04/1986, n° 131, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.

Art. 23 - PATTO DI INTEGRITÀ E CLAUSOLA DI "PANTOUFLAGE"

Si dà atto che il Professionista ha preso atto della disciplina contenuta all'interno del Patto d'integrità che è parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato, accettandolo in ogni sua parte.

Il Professionista dà atto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dello stesso (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di progetto ex art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023). Il Professionista dichiara di essere consapevole delle conseguenze derivanti dalla violazione dell'art. 53, comma 16-ter, d. lgs. 165/2001 e ss.mm.ii..

Art. 24 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI PER I DIPENDENTI PUBBLICI

Il Professionista si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti adottato dall'Amministrazione, che dichiara di aver visionato al seguente indirizzo internet: https://amministrazionetrasparente.unich.it/index.php?id_oggetto=19&id_doc=8624, e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Art. 25 - CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

Il Professionista sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze documenti o altro di cui



prenderà conoscenza nello svolgimento delle prestazioni.

Tali documenti e/o informazioni non potranno in nessun modo essere ceduti a terzi o divulgati senza autorizzazione. Resta espressamente inteso che il lavoro oggetto dell'incarico sarà sempre considerato di proprietà esclusiva dell'Amministrazione, che potrà liberamente utilizzarlo ed eventualmente cederlo a terzi, anche nel caso di esecuzione parziale dell'incarico.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), i dati raccolti saranno acquisiti dall'Amministrazione e trattati anche con l'ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara cui si riferisce il presente contratto, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti per legge.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Università G. d'Annunzio, con sede in via Vestini 31, 66100 Chieti, legalmente rappresentata dal Magnifico Rettore, tel. 0871 - 3556010, e-mail rettore@unich.it; pec: ateneo@pec.unich.it.

Art. 26 - CONTROVERSIE

L'Amministrazione e il Professionista si danno vicendevolmente atto che eventuali controversie nell'applicazione e nell'interpretazione del presente contratto saranno esaminate con spirito di amichevole collaborazione.

In caso di impossibilità di raggiungere un amichevole accordo sulle stesse, le parti stabiliscono l'esclusivo ricorso al giudizio ordinario.

Tutte le controversie derivanti dal contratto saranno decise dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria (A.G.O.) del Foro di Chieti o dal Giudice Amministrativo (G.A.) del Foro di Pescara, da intendersi Fori esclusivi ad ogni effetto di legge.

È in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

In pendenza di giudizio il Professionista non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti



dalla presente convenzione, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di revocare in tutto o in parte l'incarico.

Il presente contratto occupa per intero n. 19 (diciannove) facciate.

Letto, confermato e sottoscritto. =====

Il Professionista

L'Amministrazione

Ingegnere
ENRICO
D'AURELIO
ORDINE DEGLI
INGEGNERI
DELLA
PROVINCIA DI
PESCARA

Università degli Studi "G. d'Annunzio" - Chieti Pescara

Ing. Enrico D'AURELIO

18:35:15
GMT+01:00

Il Direttore Generale

Dott. Paolo ESPOSITO

Firmato digitalmente da:

Esposito Paolo

Firmato il 17/03/2026 10:23

Seriale Certificato: 5257527

Valido dal 18/12/2025 al 18/12/2028

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA